



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RIMINI  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. Francesca Miconi - Presidente

Dott. Maura Mancini - Giudice

Dott. Maria Saieva - Giudice relatore

nel procedimento per liquidazione controllata familiare iscritto al n. r.g. 4 / 2024 promosso ex art. 66 e 268 CCI da GERARDA COCCIA (C.F. CCCGRD64A56I193P) e LORENZO MILAZZO (C.F. MLZLNZ65A31D416E), con gli Avv.ti Avv Maura Vadalà e Fabio Mennino – debitori,

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 23/2/2024 Gerarda Coccia e Lorenzo Milazzo, coniugi, ex imprenditori (titolari di passato di ditte individuali cancellate quella della Coccia nel 2000, quella del Milazzo nel 2013), oggi lavori subordinati, hanno chiesto ai sensi degli artt 66 e 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, avendo i ricorrenti la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ferma la distinzione delle masse, ai sensi dell'art. 66 CCII, anche alla liquidazione controllata, in virtù dell'art. 65;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art.269 c 2 CCI, eccezion fatta per ciò che riguarda il patrimonio immobiliare di Lorenzo Milazzo, ricostruito attraverso le visure richieste dal Tribunale con decreto del 9/2/2024;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI; il loro patrimonio consiste: per la Coccia, in due quote ( di 1/8) di terreni,



nella retribuzione ed in un veicolo di scarso valore; per il Milazzo in una quota di 19/72 di un immobile in Valbrona oltre che nella retribuzione mensile; le obbligazioni da cui sono gravati ammontano per la Coccia ad euro 93mila circa e per il Milazzo in euro 129.000 circa;

precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i "*crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.*" non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia*", non sia alternativa alla ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'"*occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia*", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio della debitrice Coccia ammonta ad € 1.450,07 netti mensili circa per 13 mensilità nell'anno 2022, la parte esclusa *ex lege* dalla liquidazione non può essere inferiore ai 1/2 (concorrendo crediti erariali e comuni) di tale somma, cioè ad € 725,03 per 13 mensilità;





considerato ulteriormente che, per la debitrice Coccia, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle particolari condizioni familiari del debitore: nel caso in esame, la Coccia vive con il marito, che percepisce un reddito analogo al suo, di circa € 1440 mensili, in un appartamento in locazione; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della debitrice di complessivi € 1.325,00 al mese per 12 mesi (superiore di euro 100 rispetto alla richiesta, dovendo la Coccia pagare per intero le spese mediche a lei specificamente imputabili), oltre alla metà della tredicesima in quanto impignorabile;

quanto al Milazzo, il suo stipendio ammonta ad € 1.442,23 netti mensili circa per 13 mensilità nell'anno 2022, e la parte esclusa *ex lege* dalla liquidazione, pari alla metà di tale somma (concorrendo debiti erariali e comuni), ammonta ad € 721,11 per 13 mensilità; allo stato possono quindi essere appresi, sulla intera retribuzione, € 721,11 al mese; tenuto conto delle particolari condizioni familiari del debitore, del reddito della coniuge e delle spese del nucleo, risulta ragionevole la indicazione di una somma mensile per il mantenimento del Milazzo di complessivi € 1.125,00 circa al mese per 12 mesi (inferiore di euro 100 alla richiesta, non potendo il Milazzo in pregiudizio dei propri creditori accollarsi 1/3 delle spese mediche della moglie, che ha uno stipendio e può provvedervi senza supporto del marito), oltre alla metà della tredicesima in quanto impignorabile;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

ritenuto che ricorrano giustificati motivi ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI per la nomina quale liquidatore di un professionista scelto all'interno dell'elenco di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, atteso che il Gestore della crisi che ha redatto la relazione particolareggiata non è riuscito a ricostruire il patrimonio del ricorrente Milazzo, essendo emerso solo a seguito di approfondimenti sollecitati dal Tribunale che egli è proprietario di una quota di un immobile in Valbrona;

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

#### DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA FAMILIARE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO  
DI LORENZO MILAZZO E GERARDA COCCIA;

Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Saieva;

Nomina liquidatore il Dott. Ugo Morganti;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

per Gerarda Coccia e Lorenzo Magnani, rispettivamente, in euro 1.325 e 1125, per dodici mensilità, le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI, e nella misura di 1/2 per la tredicesima mensilità;

DISPONE

che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 25/3/2024

Il Giudice relatore  
Dott.ssa Maria Saieva

Il Presidente  
Dr Francesca Miconi

